



2025 FASCICOLO III

Anna Pirozzoli

L'intelligenza artificiale e il diritto: *AI ruled* ed *AI ruler*

9 dicembre 2025



Anna Pirozzoli

L'intelligenza artificiale e il diritto: AI ruled ed AI ruler*

SOMMARIO: 1. L'AI ruled. – 2. L'influenza dell'intelligenza artificiale sul diritto: l'AI ruler. – 3. E se l'intelligenza artificiale irrompesse nei giudizi della Corte costituzionale? – 4. Conclusioni.

ABSTRACT: *The contribution examines the dual relationship between artificial intelligence and law, by outlining the distinction between the regulation of artificial intelligence (AI ruled) and its impact on legal processes (AI ruler). Risks in administration of justice are highlighted, especially in the presence of algorithmic bias, and the best trade-off in constant human surveillance of AI, which is necessary to mitigate ethical and legal risks, without hindering technological innovation, is outlined.*

1. L'AI ruled

Occuparsi dell'intelligenza artificiale (AI) rappresenta un mandato irrinunciabile ormai anche per i giuristi che devono misurarsi con l'intensità con cui i sistemi di AI possono influenzare i diritti, non solo nella loro declinazione di *diritti soggettivi* bensì, più in generale, *il diritto* con riferimento non marginalmente anche alle modalità di svolgimento dei giudizi¹.

Nell'affrontare questo tema è opportuno assumere un atteggiamento cauto per quanto non troppo timoroso, che riconosca l'inarrestabilità dei processi di innovazione tecnologica e la loro capacità di influenzare i meccanismi sociali in maniera sempre più penetrante². Occorre osservarne i cambiamenti, e ove possibile prevederli, per predisporre strumenti di regolamentazione capaci di contenere quelle forme di intelligenza artificiale che rischiano di

* ♥

Anna Pirozzoli era Professore Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma.

¹ T. GROPPÌ, [Alle frontiere dello Stato costituzionale: innovazione tecnologica e intelligenza artificiale](#), in questa [Rivista, Studi, 2020/III](#), 675; M. LUCIANI, *La sfida dell'intelligenza artificiale*, in *Libertà di ricerca e intelligenza artificiale*, [La Lettera AIC](#) del 17 dicembre 2023; V.A. LAPTEV, D.R. FEYZRAKHMANOVA, *Application of Artificial Intelligence in Justice: Current Trends and Future Prospects*, in *HumCentric Intelligence System*, 2024, 1-12.

² Sono trascorsi quasi settant'anni dal momento in cui l'intelligenza artificiale fece il suo ingresso in un contesto scientifico tramite la proposta di ricerca presentata da J. McCarthy e co. per la Conferenza di Dartmouth: J. MCCARTHY, M.L. MINSKY, N. ROCHESTER, C.E. SHANNON, [A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence](#), Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1955.



essere dominanti rispetto all'intelligenza umana stessa³, pur nella prospettiva di un'inevitabile convivenza – per alcuna dottrina un vero e proprio “intreccio”⁴ – dell'uomo con le tecnologie emergenti⁵.

L'ampia porzione di sconosciuto riguardo l'AI suggerisce per il momento di prediligere, giudiziosamente, regolamentazioni costituite da principi generali muovendo dai quali occorre operare in un'ottica di *construption*⁶, di accoglimento e accettazione delle tecnologie emergenti il cui rallentamento non è previsto né tantomeno auspicabile⁷.

Tuttavia, i termini di quest'opera di consolidamento giuridico coinvolgono il diritto e l'intelligenza artificiale in modi diversi in funzione della prospettiva da cui vengono osservati.

Per un verso c'è l'aspetto degli strumenti giuridici, delle modalità e dell'intensità di regolamentazione dell'intelligenza artificiale, considerata qui come oggetto di disciplina, dunque potenzialmente *ruled*, tramite *hard law* o *soft law* a seconda dell'intento di creare maglie legislative più o meno ampie entro cui contenere questo nuovo fenomeno tecnologico ed i suoi effetti⁸.

A riguardo il principale riferimento normativo in tema di disciplina dell'intelligenza artificiale è al momento senz'altro il Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio, noto come *AI Act*, in vigore dal 1° agosto 2024 benché pienamente applicabile nel 2026. È considerato il primo *legal framework* che delinea uno standard globale riguardante la produzione, la distribuzione e le forme di utilizzo dei sistemi di AI di

³ U. RUFFOLO, A. AMIDEI, *Intelligenza artificiale e diritti della persona: le frontiere del “transumanesimo”*, in *Giur. It.*, 7/2019, 1657; I. BREMMER, M. SULEYMAN, *The AI Power Paradox. Can States Learn to Govern Artificial Intelligence - Before It's Too Late?* in *Foreign Affairs*, Sept/Oct 2023: «Farther out on the horizon lurks the promise of artificial general intelligence, the still uncertain point where AI exceeds human performance at any given task, and the (admittedly speculative) peril that AGI could become self-directed, self-replicating, and self-improving beyond human control. All these dangers need to be factored into governance architecture from the outset».

⁴ Di un *entanglement* tra AI, esseri umani, società e natura parlano A. KÖVES, K. FEHER, L. VICSEK, M. FISHER, *Entangled AI: artificial intelligence that serves the future* [Aug. 2024], in *AI & Soc*, 2025, 2765 ss.

⁵ B. BRAUNSCHWEIG, M. GHALLAB, *Reflections on Artificial Intelligence for Humanity. Lecture Notes*, Springer, Cham, 2021; A. DENGEL, O. ETZIONI, N. DECARIO, H. H. HOOS, L. FEI-FEI, J. TSUJII, P. TRAVERSO, *Next Big Challenges in Core AI Technology. Reflections on Artificial Intelligence for Humanity*, Springer, Cham, 2021, 90-115.

⁶ M. LUCIANI, *Può il diritto disciplinare l'intelligenza artificiale? Una conversazione preliminare*, in *Bilancio Comunità Persona*, 2/2023, 16: «Si potrebbero dunque introdurre almeno alcuni principi generali, sebbene l'estrema varietà del fenomeno possa astrattamente suggerire l'adozione di discipline specifiche per i vari campi di applicazione dell'intelligenza artificiale. In realtà, la presenza di principi generali faciliterebbe la regolazione delle future novità, da attendersi profonde e in rapida successione, che una regolazione analitica sarebbe costretta (sempre in ritardo) a inseguire».

⁷ M.U. SCHERER, *Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Com-petencies, and Strategies*, in *Harvard Journal of Law and Technology*, 29, 2, 2016, 373.

⁸ O. POLLICINO, *Stato di diritto, diritto costituzionale e intelligenza artificiale*, in lecostituzionaliste.it del 20 giugno 2024.



cui vengono presi in considerazione i rischi tramite una scala di graduazione che distingue obblighi o divieti in funzione del *minimal, limited, high* o *unacceptable risk*⁹.

La “combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso” – questa è la definizione di rischio nell’art. 3 dell’*AI Act* – rappresenta l’elemento su cui si fonda l’insieme degli obblighi e dei divieti relativi ai sistemi di AI, e suggerisce la volontà normativa di un lungimirante processo di regolamentazione, potenzialmente in grado di operare in prospettiva futura o, forse più correttamente, futuribile.

Peraltro, appare apprezzabile la scelta di istituire allo stesso tempo un *AI Pact* che incoraggia le organizzazioni del settore ad anticipare e avviare prima della scadenza legale l’attuazione del dettato normativo del Regolamento UE 2024/1689. Questo approccio, oltre alla decisione di creare ambienti applicativi di prova costituiti dalle *regulatory sandbox*, garantisce l’istituzione di un’area di sperimentazione normativa a livello nazionale per agevolare lo sviluppo e le prove di sistemi di intelligenza artificiale innovativi prima che tali sistemi siano immessi sul mercato o altrimenti messi in servizio.

Si tratta, insomma, di una forma di “legislazione *future-proof*”¹⁰, che consente alle norme di adattarsi ai cambiamenti tecnologici, orientando gli Stati membri nella direzione di un approccio metodologico cd. *foresight*, teso alla previsione e all’anticipazione di scenari futuri¹¹.

⁹ C. NOVELLI, F. CASOLARI, A. ROTOLO, M. TADDEO, L. FLORIDI, *AI Risk Assessment: A Scenario-Based, Proportional Methodology for the AI Act*, in *DISO*, 2024, 11; J. CHAMBERLAIN, *The Risk-Based Approach of the European Union’s Proposed Artificial Intelligence Regulation: Some Comments from a Tort Law Perspective*, in *European Journal of Risk Regulation*, 14/2023, 1-13. La necessità di un intervento normativo urgente è evidenziata anche dall’[Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence](#) firmato il 30 ottobre 2023 dal Presidente Biden il quale afferma: «My Administration places the highest urgency on governing the development and use of AI safely and responsibly, and is therefore advancing a coordinated, Federal Government-wide approach to doing so. The rapid speed at which AI capabilities are advancing compels the United States to lead in this moment for the sake of our security, economy, and society»).

¹⁰ S. LARSSON, J. HILDÉN, K. SÖDERLUND, *Between Regulatory Fixity and Flexibility in the EU AI Act*, Lund University, 2024, 17; G. BAS, C. SALINAS, R. TINOCO, J. SEVILLA, *The EU AI Act: A pioneering effort to regulate frontier AI?* in *Inteligencia Artificial*, 2024, 55-64; G. ROBINSON, S. DE VRIES, B. DUIVENVOORDE, *Future-proof Regulation and Enforcement for the Digitalised Age*, in *European Papers*, 8/2023, n. 2, 579-582.

¹¹ Il *foresight* e l’*adaptability* sono considerati due elementi irrinunciabili del *future-proof approach*, a riguardo si veda S. RANCHORDÁS, M. VAN’T SCHIP, *Future-proofing legislation for the digital age*, in S. RANCHORDÁS, Y. ROZNAI, *Time, Law, and Change. An Interdisciplinary Study*, Hart Publishing, Oxford, 2020. Sulla necessità di una normativa sovranazionale costruita con un approccio maggiormente orientato al *foresight* cfr. G. NATALE, A.M. LAZZÈ, *AI Act, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: punti di forza e punti di debolezza*, in *Rassegna Avvocatura dello Stato*, 3/2023, 139, secondo gli autori «tramite la sua interdisciplinarietà, risulta a maggior ragione una strada più che valida da seguire nel tentativo di regolamentare adeguatamente il fenomeno in questione già da oggi, nell’ottica di ciò che sarà».



2. L'influenza dell'intelligenza artificiale sul diritto: l'AI ruler

Nella seconda prospettiva di analisi, quella relativa alla capacità dell'AI di incarnare il ruolo di *ruler*, è necessario distinguere i modi con cui i sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di influenzare il diritto, ad esempio condizionando i processi di amministrazione della giustizia, orientando i giudici nella stesura delle sentenze, e finanche il giudice costituzionale nell'opera di interpretazione e bilanciamento degli interessi in gioco¹².

A riguardo già l'AI Act ha evidenziato la particolare pericolosità dei sistemi di intelligenza artificiale in questo settore, includendoli tra quelli ad "alto rischio", in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Tra i sistemi che maggiormente preoccupano i giuristi ci sono indubbiamente i sistemi di c.d. *predictive justice*, per i quali sembra più corretto parlare di attività di previsione statistica fondate su calcoli probabilistici, e non di predittività, termine che sembra voglia richiamare una sorta di chiaroveggenza che evidentemente non è propria di un algoritmo¹³.

La giustizia predittiva può consentire di selezionare i metadati disponibili confezionando – induttivamente – un argomento esperienziale su cui fondare la decisione; o per via deduttiva simulare il ragionamento fondato sul sillogismo giudiziario descritto dall'art. 12 delle Preleggi del Cod. civ.¹⁴, giungendo a concretizzare quell'ipotesi di applicazione alla giustizia dei modelli matematici presagita già nella metà del 1600 da Gottfried Wilhelm Leibniz¹⁵.

Se per un verso questa "opportunità tecnologica" lascia prospettare alcuni vantaggi nella direzione di una riduzione dei tempi dell'amministrazione della giustizia – pur senza trascurarne i rischi¹⁶ – nell'aumento al ricorso dei sistemi conciliativi, o anche, secondo alcuni, in un'aspirazione (discutibile) di oggettività nella composizione decisoria¹⁷; per l'altro occorre rilevare il pericolo di un'assuefazione del giudice alla previsione algoritmica,

¹² Si cui si veda L. DI MAJO, *Le incognite sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nel processo costituzionale in via incidentale*, in [Rivista Gruppo di Pisa](#), 2/2023, 17.

¹³ Su cui v. G. CARLOTTI, *La giustizia predittiva e le fragole con la panna*, in [giustizia-amministrativa.it](#), 2023.

¹⁴ Cfr. V. TENORE, *I robot in giudizio! Considerazioni sull'utilizzo di intelligenza artificiale (AI) da parte del magistrato: abdicare al ragionamento e alla riflessione quotidiana a favore di un robot togato ovvero un "cretino digitale", è un bene per la giustizia e per i suoi attori e destinatari?* in *Rivista della Corte dei conti*, 4/2023, 3.

¹⁵ G.W. LEIBNIZ, *Dissertatio de arte combinatoria, in qua, ex arithmeticae fundamentis*, Lipsiae, 1666. Su cui A. TRIGGIANO, *Il "sogno" di una giustizia predittiva tra Seicento e Ottocento*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 13/2022, 105. Sulle relazioni tra giustizia predittiva e utilizzo dei modelli matematici v. L. VIOLA, *Overruling e giustizia predittiva*, Milano, 2020, 109.

¹⁶ Sui rischi derivanti dalla rapidità nel diritto e nell'amministrazione della giustizia si veda M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in [Rivista AIC](#), 3/2018, 874.

¹⁷ D. KAHNEMAN, O. SIBONY, C.R. SUNSTEIN, *Noise, A flaw in human judgment*, London, 2022.



tale da sopire quell'opera di intelletto necessaria a formulare una decisione umanamente ponderata.

Anche se solo si prova ad assegnare alla tecnologia il ruolo di "oggetto giudicante" quale mero supporto al giudice-uomo, possiamo prospettare taluni scenari non molto rassicuranti per gli effetti sui giudizi e sul ruolo del giudice¹⁸.

Senza spingere l'immaginazione a figurare sistemi di intelligenza artificiale troppo evoluti e ancora ignoti, già solo la robotizzazione derivante dall'utilizzo dei repertori giurisprudenziali si mostra gravida di dubbi e interrogativi, che invece di confortare nella direzione di una incontrovertibilità del giudizio, evidenziano i numerosi limiti derivanti dal loro utilizzo.

Primo tra tutti emerge il problema del popolamento delle informazioni nei repertori: le modalità di inserimento dei dati giurisprudenziali, la forchetta temporale adottata, la difficoltà nel definire un criterio di risoluzione dei contrasti giurisprudenziali, ed il vincolo alla giurisprudenza precedente in violazione dell'art. 101 Cost., evidenziano i limiti di una decisione giudiziaria robotica che, allo stato dell'arte, sembra mostrare più svantaggi che vantaggi¹⁹.

Inoltre, la riduzione del lavoro umano nell'atto decisionale alimenterebbe a sua volta un adattamento progressivo del giudice alla macchina, consentendogli di adagiarsi più o meno inconsapevolmente al suggerimento del giudizio robotico (forse già un "giudizio anticipato"), riducendo gradualmente l'autonomia e l'indipendenza del giudice, invece garantita costituzionalmente²⁰.

Per di più questo è un rischio che non riguarda solo l'organo giudicante, ma finisce per travolgere anche il magistero dell'avvocato che vede una forma d'interferenza dell'AI

¹⁸ Si contano numerose sperimentazioni di sistemi di intelligenza artificiale applicati alla giustizia, tra cui *Lider Lab* presso la Scuola superiore "Sant'Anna" di Pisa, le esperienze pilota presso la Corte di appello di Brescia, il Tribunale di Genova, la Corte d'appello di Venezia, il Tribunale di Firenze, l'accordo di collaborazione tra il CED della Corte di Cassazione e la Scuola universitaria superiore di Pavia (IUSS), su cui G. CARLOTTI, *La giustizia predittiva e le fragole con la panna*, [cit.](#)

¹⁹ Sulla "decisione giudiziaria robotica" si veda M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, [cit.](#), 886, secondo l'A. «è ragionevole pensare che mettere in pratica l'idea estrema del robot-giudice abbia più svantaggi che vantaggi. Come ben sanno i matematici che si occupano del calcolo delle probabilità, la previsione non è predizione, sicché quando chiediamo che le decisioni giudiziarie siano prevedibili eleviamo una pretesa di certezza giuridica, non di infallibilità matematica (ammesso - e nient'affatto concesso - che il robot possa essere infallibile)».

²⁰ G. DE MINICO, *Giustizia e intelligenza artificiale: un equilibrio mutevole*, in [Rivista AIC](#), 2/2024, 98. Su autonomia e indipendenza dei giudici cfr. almeno S. BARTOLE, *Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario*, Padova, 1964, 4; G. VOLPE, *Consiglio superiore della magistratura*, in *Enc. Dir.*, agg. IV, Milano, 2000, 380; N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della Magistratura*, Bologna, V ed., 2019, 39. Sulla distinzione tra le tecnologie che assistono la decisione e quelle che sostituiscono la decisione si veda A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in [Rivista AIC](#), 2/2023, 13 ss.



quantomeno sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, oltre che sul ruolo del difensore potenzialmente indebolito dai dominanti automatismi dei sistemi di intelligenza artificiale, fino ad insidiare i principi generali del giusto processo richiamati in Costituzione all'art. 111²¹.

Ma vi è di più, poiché oltre ai principi giuridici – su cui appare a questo punto innegabile l'ampio rischio di un'incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale – occorre considerare anche l'impatto sui principi etici che integrano i primi aggiungendovi una differente prospettiva di responsabilità²².

Sono cinque, in particolare, quelli enunciati nella “Carta etica sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi” adottata dall'*European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ)* nel corso della 31ª Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018)²³: il principio del rispetto dei diritti fondamentali; il principio di non-discriminazione; il principio di qualità e sicurezza; il principio di trasparenza, imparzialità ed equità; ed il principio del “controllo da parte dell'utilizzatore”.

L'utilizzo etico degli strumenti di AI nei sistemi giudiziari impone quindi il rispetto di tali principi, simbioticamente all'osservanza dei principi giuridici poiché entrambi volti ad assicurare, in particolare, la compatibilità dell'elaborazione di strumenti e servizi di AI con i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU); prevenire lo sviluppo di qualsiasi discriminazione tra persone o gruppi di persone; e, non da ultimo, raggiungere un equilibrio tra la proprietà intellettuale e l'esigenza di trasparenza, imparzialità, equità e integrità intellettuale. Quest'ultimo, peraltro, riguarda particolarmente le ipotesi di strumenti che possono avere conseguenze giuridiche o che possono condizionare significativamente la vita delle persone, aspetto che il Consiglio di Stato ha voluto corroborare operando un bilanciamento tra la tutela della proprietà intellettuale dell'algoritmo e il principio di trasparenza in favore del principio di trasparenza algoritmica secondo il quale «il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) debba essere “conoscibile”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico.

Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo

²¹ Di un *cyber-lawyer* parla L. DI MAJO, “Mi rimetto alla clemenza dell'intelligenza artificiale”. *L'AI-jurisdizional process e il cyber-lawyer*, in [Giustizia insieme](#) del 24 febbraio 2024.

²² U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020.

²³ Vedi appunto la “[Carta etica sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi](#)” (a proposito di cui cfr., in partic., F. CAMILLIERI, *Gli algoritmi predittivi alla luce dei Principi delineati nella European Ethical Charter*, in [Quaderno monografico abbinato al fascicolo 2021/2 della Rivista Gruppo di Pisa](#), 313).



delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti»²⁴.

3. E se l'intelligenza artificiale irrompesse nei giudizi della Corte costituzionale?

Se c'è un giudizio in cui l'opera di bilanciamento degli interessi non può essere demandata all'intelligenza artificiale è il giudizio assegnato alla Corte costituzionale in cui il libero convincimento dei giudici costituzionali si costituisce al termine di un meticoloso esercizio di interpretazione, ove l'elemento valutativo assiologico rappresenta «parte integrante del ragionamento giuridico “scientifico”»²⁵, nel cui processo ermeneutico dunque – secondo la teoria di Emilio Betti – si uniscono inscindibilmente il momento logico, quello teleologico ed, appunto, quello assiologico²⁶.

Il canone della ragionevolezza, utilizzato come «complemento e in appoggio a qualunque altro principio costituzionale richiamato a parametro del giudizio della Corte»²⁷, più di ogni altro richiede una “funzione attiva” della mente umana che non è replicabile dall'opera della macchina, particolarmente quando emerge la necessità di elaborare “giudizi di valore” a discapito di un'opera esclusivamente logico-deduttiva.

Ed infatti appare del tutto improbabile consegnare ad un algoritmo un giudizio di ragionevolezza che la stessa Corte costituzionale, nella [sentenza n. 1130 del 1988](#), ha chiarito debba svolgersi attraverso «ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare

²⁴ In tal senso Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 8472, par. 13.1., su cui A. FORMISANO, *L'impatto dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario sui diritti fondamentali*, in [federalismi.it](#), 22/2024, 133. Sul principio di trasparenza come “pietra miliare” nella delineazione delle regole cui deve conformarsi l'applicazione dei sistemi algoritmici cfr. G. LO SAPIO, *La trasparenza sul banco di prova dei modelli algoritmici*, in [federalismi.it](#), 11/2021, 239.

²⁵ G. RAZZANO, *Riflessioni su Emilio Betti filosofo e costituzionalista, suo malgrado*, in [Nomos](#), 1/2017, 13.

²⁶ E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, (1955) edizione corretta e ampliata a cura di G. CRIFÒ, vol. II, Milano, 1990, 802. Sull'interpretazione costituzionale A. PACE, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in G. Azzariti (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2007, 83; F. MODUGNO, *Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale*, ivi, 51; G. U. RESCIGNO, *Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico*, ivi, 21; e ID., *Sulla specificità dell'interpretazione costituzionale*, *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, 258.

²⁷ M. CARTABIA, [I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana](#), intervento presentato all'incontro trilaterale tra la Corte costituzionale italiana, la Corte costituzionale spagnola e il Tribunale costituzionale portoghese, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013. Sulla pervasività del canone della ragionevolezza quale principio onnipresente nella giurisprudenza costituzionale si veda L. PALADIN, *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enc. Dir.*, Agg. I, Milano, 1997, 899. Sulla Corte costituzionale come custode della ragionevolezza cfr. A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2001.



o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti».

La peculiarità del caso concerto, dunque, è questo il nucleo intorno al quale ruota la legittimazione del potere dei giudici costituzionali di interpretare – secondo ragionevolezza – senza cedere agli “automatismi legislativi”²⁸, soprattutto quando occorre operare una scelta etica che impone l’uso dell’intelligenza sociale del giudice²⁹, quella che permette di considerare il contesto, evitando peraltro forme di discriminazione che probabilmente un algoritmo non saprebbe riconoscere e controllare correttamente.

L’utilizzo di algoritmi predittivi in fase decisionale, infatti, unitamente ad una ridotta “sorveglianza umana” derivante dall’adattamento ad una valutazione tecnologicamente orientata, potrebbe generare nuove forme di discriminazione derivanti dalla “qualità” della programmazione algoritmica e dalla preferenza del peso assegnato ai dati/valori inseriti nel sistema (fondati, ad esempio, su modelli cd. *garbage in garbage out*), con il conseguente condizionamento nella formulazione dei risultati³⁰.

Del resto, non si può rischiare di esporre anche il processo costituzionale ad un così elevato rischio di pregiudizi (*bias*) algoritmici già evidenziato in Italia ad esempio in alcuni procedimenti amministrativi³¹ e dal Tribunale di Bologna nel caso Deliveroo³²; oltre che in altri sistemi giudiziari³³, ad esempio dalla Corte distrettuale dell’Aja sulla tecnica SIRI

²⁸ M. CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, cit., 12. In argomento A. SIMONCINI, S. SUWEIS, *Il cambio di paradigma nell’intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 1/2019, 102; L. PACE, *L’adeguatezza della legge e gli automatismi. Il Giudice delle leggi fra norma “astratta” e caso “concreto”*, Napoli, 2020.

²⁹ Di intelligenza sociale del giudice parla F. SUCAMELI, *Una proposta di discussione*, in *Diritto & Conti - “Bilancio Comunità Persona”*, 2/2023, 20. Sulle questioni etiche sottoposte alla Corte costituzionale v. L. DI MAJO, *Le incognite sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel processo costituzionale in via incidentale*, cit., 41.

³⁰ Su cui A. SIMONCINI, *L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal*, 1/2019, 84; M. D’AMICO, *Linguaggio discriminatorio e garanzie costituzionali*, in *Rivista AIC*, 1/2023, 243.

³¹ Cfr. ad esempio TAR Lazio, sez. III bis, 22 marzo 2017, n. 3769; Id., sez. III bis, 21 marzo 2017, n. 3742; Id., sez. III-bis, 10 settembre 2018, nn. 9224-9930; Id., sez. VI, 13 dicembre 2019, nn. 8472- 8474; Cons. St., sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270; Id., sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881; TAR Lazio, sez. III bis, 24 giugno 2021, n. 7589. In argomento G. AVANZINI, *Decisioni amministrative e algoritmi informatici, Predeterminazione, analisi predittiva e nuove forme di intellegibilità*, Napoli, 2019; A. SIMONCINI, *L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, cit., 73-76; G. PESCE, *Il Consiglio di Stato ed il vizio della opacità dell’algoritmo tra diritto interno e diritto sovranazionale*, in giustizia-amministrativa.it, 2020; P. FALLETTA, *Alla ricerca di un paradigma giuridico della decisione amministrativa algoritmica*, in *Amministrazione in Cammino*, 31 maggio 2022.

³² Su cui D. TESTA, *La discriminazione degli algoritmi: il caso Deliveroo*, Trib. Bologna, 31 dicembre 2020, in [lus in Itinere](http://lus.in.itinere) del 26 gennaio 2021.

³³ Su cui v. T. GROPPI, *Alle frontiere dello Stato costituzionale: innovazione tecnologica e intelligenza artificiale*, cit., 677; E. STRADELLA, *Stereotipi e discriminazioni: dall’intelligenza umana all’intelligenza artificiale*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, vol. I, 30 marzo 2020, 391 ss.; M. D’AMICO, *Una parità ambigua*.



utilizzata dal governo dei Paesi Bassi³⁴, ma anche dalla Corte d'Appello dell'Inghilterra e del Galles sull'impatto dei *bias* prodotti dal *software* di riconoscimento facciale *AFR Locate* utilizzato dalle forze di polizia per ragioni di sorveglianza pubblica e di *law enforcement*³⁵.

Emblematico, in argomento, anche il caso di Eric L. Loomis condannato dal Tribunale circondariale di La Crosse anche sulla base delle elaborazioni del *software* di valutazione del rischio di recidiva e pericolosità sociale COMPAS, utilizzato legittimamente – secondo la *Supreme Court del Wisconsin* – poiché non considerato come l'elemento esclusivo di decisione, bensì quale supporto tecnico, non vincolante, nelle valutazioni del Tribunale³⁶.

Percorrendo questa direzione si fa strada l'idea dell'algoritmo come una sorta di "esperto" esterno, in grado di fornire elementi tecnico-scientifici e di acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline. Tale prospettiva richiama alla possibilità di consultare gli algoritmi anche nel processo costituzionale in veste di esperti di chiara fama – quelli previsti dopo la modifica delle *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*³⁷ – rispetto ai quali «non v'è ragione di non ritenere possibile l'utilizzo di un algoritmo non *quale* esperto, piuttosto *attraverso* l'esperto interpellato dal Collegio, comunque con conseguenze non irrilevanti sulla formazione del libero convincimento del Giudice relatore»³⁸.

4. Conclusioni

Costituzione e diritti delle donne, Milano, 2020, 313; A. D'ALOIA, *Il diritto verso "il mondo nuovo". Le sfide dell'intelligenza artificiale*, in A. D'Aloia (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, Franco Angeli, Milano, 2020, 7. Per un'analisi accurata dei singoli casi si veda C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 3/2021, 54; J. CASILLAS, *Bias and Discrimination in Machine Decision-Making Systems*, in F. Lara, J. Deckers, (eds), *Ethics of Artificial Intelligence. The International Library of Ethics, Law and Technology*, vol 41. Springer, Cham, 2023, 13.

³⁴ Sulla pronuncia della Corte distrettuale dell'Aja, n. C/09/550982/HAZA 18-388 del 5 febbraio 2020 si veda A. RACHOVITSA, N. JOHANN, *The Human Rights Implications of the Use of AI in the Digital Welfare State: Lessons Learned from the Dutch SyRI Case*, in *Human Rights Law Review*, 2022, 1.

³⁵ Corte d'Appello dell'Inghilterra e del Galles, *R (Bridges) vs CC South Wales & ors*, 11 agosto 2020, su cui K. Neuburg, S. Nestler, S. Quadflieg (eds.), *(Dis)Obedience in Digital Societies: Perspectives on the Power of Algorithms and Data*, transcript Verlag, Bielefeld, 2022.

³⁶ Su cui S. CARRER, *Se l'amicus curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin*, in [Giurisprudenza Penale Web](#), 4/2019.

³⁷ Su cui A. IANNUZZI, *La Camera di consiglio aperta agli esperti nel processo costituzionale: un'innovazione importante in attesa della prassi*, in [Osservatorio AIC](#), 2/2020, 13; S. FINOCCHIARO, *Verso una giustizia costituzionale più "aperta": la Consulta ammette le opinioni scritte degli "amici curiae" e l'audizione di esperti di chiara fama*, in [Sistema Penale](#), 23 gennaio 2020; L. DI MAJO, *Gli esperti nei processi decisionali di legislatore e Corte costituzionale. Contributo allo studio del rapporto tra scienza, politica e diritto*, Napoli, 2023, 103.

³⁸ L. DI MAJO, *Le incognite sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nel processo costituzionale in via incidentale*, [cit.](#), 21.



Se il test di Alan Turing ha mostrato l'incapacità della macchina di "gustare le fragole con la panna"³⁹, appare evidente quanto la tecnologia oramai stia imboccando una corsia di accelerazione che sembra suggerire una capacità sempre più ampia di intervenire nei processi decisionali, non da ultimo in quelli che riguardano l'amministrazione della giustizia. Ciononostante, non è auspicabile un rallentamento della tecnologia se si vuole onorare pienamente il dettato dell'art. 33 della Costituzione italiana⁴⁰, ma senz'altro occorre sorvegliarne le evoluzioni, consentendo alla ragione umana la possibilità di arginare le tracimazioni dell'intelligenza artificiale, soprattutto nella sua declinazione di *AI ruler*.

I tentativi di regolamentazione dell'AI – a livello nazionale e sovranazionale – contribuiscono solo parzialmente a delimitare la portata dei rischi di predominio della macchina sull'uomo soprattutto perché, nonostante ogni tentativo del legislatore di immaginare ciò che sarà, si dettano regole su qualcosa che non possiamo realmente prevedere, soprattutto non possiamo prevederne gli effetti sui sistemi giuridici e sui diritti (anche i "nuovi diritti") dell'uomo⁴¹.

Probabilmente la soluzione alberga in una formula che potremmo definire diplomatica, ossia un'alleanza di cervelli, quello umano e quello tecnologico, possibile solo coltivando l'auspicio suggerito dal titolo di un libro di Jeremy Bernstein: non solo macchine intelligenti, ma soprattutto uomini intelligenti che sappiano interpretarle e governarle⁴².

³⁹ A.M. TURING, *Computing machinery and intelligence*, in *Mind*, 59, 1950, 433.

⁴⁰ F. CIRILLO, *Neuroprivacy. Problemi teorici e prospettive costituzionali*, Torino, 2023, 126.

⁴¹ L. RINALDI, *Intelligenza artificiale, diritti e doveri nella Costituzione italiana*, in [DPCE OnLine](#), 1/2022, 206.

⁴² J. BERNSTEIN, *Uomini e macchine intelligenti*, G. Longo (trad.it.), Milano, 1990.